

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: ECONOMIA ITTICA E GEST. SOST. DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE

N. G09569 del 31/07/2015

Proposta n. 12195 del 31/07/2015

Oggetto:

impianti di acquacoltura nel Golfo di Gaeta. Applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 19/02/2010 alle attività d'istruttoria amministrativa per gli adempimenti di competenza regionale in materia di concessioni demaniali marittime correlate ai settori dell'acquacoltura nell'area del Golfo di Gaeta.

Proponente:

Estensore	FERRETTI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	VITELLI VALERIA	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: impianti di acquacoltura nel Golfo di Gaeta. Applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 19/02/2010 alle attività d'istruttoria amministrativa per gli adempimenti di competenza regionale in materia di concessioni demaniali marittime correlate ai settori dell'acquacoltura nell'area del Golfo di Gaeta.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Economia Ittica e Gestione sostenibile delle Risorse";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articolo 26, comma 2;

VISTA la Delibera della Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 85, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al Dott. Roberto Ottaviani, dirigente regionale;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59." e s. m. e i., in particolare l'articolo 105 con il quale sono trasferite alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle dell'approvvigionamento di fonti di energia;

VISTI il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. n. 207/2010;

gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione nonché il Capo I (Delle concessioni) del Titolo II del Libro I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA la Legge 05.05.1989, n. 160, la legge 04.12.1993, n. 494, di conversione, con modificazioni del D.L. 05.10.1993, n. 400, e l'art. 10 della legge 16.03.2001, n. 88;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e s.m.i.;

la Legge Regionale 19 marzo 2008, n. 4, "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura";

la Delibera della Giunta regionale del 13 novembre 2013, n. 382 concernente: "Integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013", tra l'altro disponente l'assegnazione alla Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca degli adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia di concessioni demaniali correlate ai settori dell'itticoltura e piscicoltura;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che, alla parte III, reca norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepisce la Direttiva europea 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116 concernente "Designazione dell'area sensibile del Golfo di Gaeta e dei bacini drenanti ad essa afferenti ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152" con la quale la Giunta regionale, ai sensi della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in applicazione dei criteri indicati all'allegato 6 della parte III del D.lgs. 152/2006 e ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità delle acque e della riduzione e prevenzione dello stato di eutrofizzazione delle stesse, ha designato quale Area sensibile l'area del Golfo di Gaeta individuata come: "*Tratto di mare compreso tra la linea di costa e la linea di congiunzione tra il promontorio di Gaeta e Torre di Fico*", stabilendo, tra le altre, limitazioni perentorie e divieti per le attività di acquacoltura, sia in termini di allevamento di mitili che di specie ittiche, nell'area del Golfo;

RICHIAMATO il principio secondo il quale, la connotazione di sensibilità dell'area interessata, trovi il proprio fondamento su studi tecnico-scientifici inerenti la caratterizzazione dell'area stessa e menzionati nella Deliberazione della Giunta Regionale, laddove si fa riferimento al fatto che: "*il bacino del Golfo di Gaeta, per conformazione geografica, racchiude la zona di mare antistante in modo da*

non assicurare un rapido ricambio delle acque in relazione all'apporto di inquinanti eutrofizzanti derivante dalla presenza nel Golfo di importanti attività portuali e dalla presenza di attività di rilevante entità di produzione ittica", ed inoltre che: "l'apporto di nutrienti in particolare dell'azoto e del fosforo prodotti dagli impianti di molluschicoltura e di produzione ittica presenti nel Golfo di Gaeta è da considerare significativo e tale da far ritenere che possa esporre ad eutrofizzazione le acque marine del golfo";

RICHIAMATO il dispositivo della soprarichiamata Delibera di Giunta regionale, relativa all' area sensibile del Golfo di Gaeta, nel quale si afferma che:

"fatti salvi gli impianti concessi in conformità con quanto previsto dall'art.13 della l.r. 4/2009, all'interno dell'area sensibile del Golfo di Gaeta sono vietati nuovi impianti di attività di mitilicoltura e piscicoltura o ampliamenti degli impianti esistenti";

"gli impianti esistenti e autorizzati allo svolgimento di attività di mitilicoltura e piscicoltura sopra specificata, siti all'interno dell'area sensibile del Golfo di Gaeta, devono essere ricollocati fuori dall'area sensibile e posizionati in modo tale che le correnti non convogliano gli apporti inquinanti prodotti nella zona marina individuata come area sensibile, in accordo a quanto previsto al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 13/2009";

"La Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del Dipartimento Territorio provvederà ad istituire una Task Force composta dai rappresentanti di tutti gli Enti competenti in materia per svolgere azioni di indagine, di studio, di monitoraggio e strutturali tese a ridurre il carico di sostanze inquinanti in mare";

VISTA la nota n. 158/SP del 3/02/2015 dell'Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, con la quale è stato disposto un incontro tecnico con le strutture regionali competenti in materia ambientale, al fine di definire un chiaro quadro applicativo dei divieti e delle limitazioni poste a carico delle attività di acquacoltura e piscicoltura nell'Area del Golfo di Gaeta con gli strumenti di tutela ambientale;

la nota n. 63780/GR/04/21 del 05/02/2015, rinnovata in data 20/03/2015 prot. n. 157108, con la quale, al fine di definire un chiaro quadro di indirizzo per le attività di istruttoria sulle istanze di concessioni demaniali marittime per l'area del Golfo di Gaeta per fini di acquacoltura e/o piscicoltura alla luce del rapporto delle disposizioni alla D.G.R. n. 116/2010 con le previsioni della L.R. 4/2008 e dal Regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 13, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca ha avanzato richiesta di puntuale chiarimento alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, struttura propulsiva della D.G.R. n. 116/2010, al fine di ottenere le necessarie specificazioni e di conoscere l'effettiva portata applicativa sulle richiamate previsioni normative concernenti limiti e divieti finalizzati alla massima tutela dell'interesse ambientale;

DATO ATTO

che con la richiesta sopra richiamata, si è stato chiesto chiarimento sul dettato applicativo delle prescrizioni disposte con la Deliberazione 116/2010, in particolare se dovessero considerarsi quale *nuovo impianto o ampliamento degli impianti esistenti*, nei termini delle limitazioni disposte, anche le concessioni per attività di mitilicoltura e piscicoltura su istanze avanzate da nuovo e/o diverso soggetto giuridico a valere su aree del Golfo comunque ancora libere (cioè ancora non concesse ad alcuno) ma già individuate ai fini di acquacoltura nell'applicazione del processo di delocalizzazione delle attività già in precedenza insistenti nell'area del Golfo di Gaeta di cui alla Determinazione n. B0416 del 13/02/2008 della Direzione Regionale Trasporti, procedura, comunque, da attuarsi nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 13 della L.R. 4/2008, i quali si riferiscono al 3% della superficie complessiva del sito costiero riparato; inoltre, richiamata la previsione relativa alla costituzione della Task Force, di cui al DGR 116/2010, si chiedeva anche di conoscere gli esiti dei lavori di tale Task Force, con particolare riferimento all'individuazione dell'area esterna all'area sensibile del Golfo, nella quale, eventualmente, indirizzare, sin da subito, il trasferimento delle esistenti attività di acquacoltura e piscicoltura;

che le precisazioni sugli aspetti richiamati sono necessarie al fine della definizione di un chiaro e corretto quadro di indirizzo, presupposto inderogabile per la determinazione di una corretta attività di istruttoria sulle istanze di concessioni demaniali per fini di acquacoltura e/o piscicoltura nell'area del Golfo di Gaeta, anche in relazione all'attuazione delle previsioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte III, recante norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e di come l'esigenza di dare corretta applicazione alle richiamate disposizioni della D.G.R. 116/2010 abbia determinato, nelle more dei chiarimenti richiesti, la necessità di sospensione delle attività istruttorie a valere sulle istanze presentate;

PRESO ATTO

della nota a firma del Dirigente dell'Area "Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale" e del Direttore vicario della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, prot. n. 216184 del 20/04/2015, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca in data 4/05/2015, con la quale, in riscontro delle richieste di chiarimento formulate, viene precisata la portata delle limitazioni poste con la richiamata Deliberazione n. 116/2010, definitivamente precisando che: *"all'interno dell'area sensibile del Golfo di Gaeta sono vietati nuovi impianti di attività di coltura di mitili o pesci ed eventuali ampliamenti di quelli esistenti; inoltre, gli impianti esistenti e autorizzati allo svolgimento delle suddette attività, devono essere portati fuori dal perimetro che definisce l'area sensibile e ubicati in aree in cui si escluda che le correnti convogliano gli inquinanti prodotti dagli impianti medesimi all'interno dell'area sensibile, in accordo a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 13/2009"*; inoltre, si aggiunge che: *"la task force individuata in delibera non ha avuto opportunità di essere costituita e comunque era indirizzata a svolgere azioni tese a ridurre il carico inquinante in mare"*;

VISTA

la nota n. 440427/GR/02/12 del 31 luglio 2014 con la quale, in attuazione delle modifiche di competenza stabilite con la sopra richiamata Deliberazione n. 382/2013, la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area "Porti e Trasporto marittimo", ha trasferito la documentazione inerente le concessioni in essere e le proroghe disposte *ex lege* statale sino al 31.12.2020 con Determinazione Dirigenziale G09586 del 2.07.2014, di cui all'elencazione di seguito riportata, alla luce delle precedenti competenze di Direzione ed in applicazione del dispositivo di cui all'art. 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, posto in applicazione dell'art. 1 comma 291 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*), concernente l'estensione del regime di proroga delle concessioni demaniali marittime, inizialmente previsto per il settore turistico-ricreativo, e successivamente esteso anche ai rapporti concessori per finalità di pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse;

VISTE

le istanze di rilascio di concessione demaniale marittima a scopo di acquacoltura e piscicoltura a valere su aree insistenti all'interno dell'area del Golfo di Gaeta, nel particolare individuate come segue:

- specchio acqueo in atti indicato di complessivi mq. 28.578 (m. 400x71,45), insistente nelle coordinate:

1	LAT.	41° 13' 50", 66 N	LONG.	013° 35' 57", 41 E
2	LAT.	41° 13' 46", 18 N	LONG.	013° 36' 13", 21 E
3	LAT.	41° 13' 44", 12 N	LONG.	013° 36' 11", 82 E
4	LAT.	41° 13' 48", 60 N	LONG.	013° 35' 56", 04 E

con concorrenti istanze di concessione del demanio marittimo, per finalità di acquacoltura per l'allevamento di specie ittiche, da parte della Soc. Coop. Piscicoltura del Golfo di Gaeta e da parte della Soc. Coop. Molluschicoltura Gaeta;

- specchio acqueo, in atti indicato di complessivi mq. 64.967,20 (m. 350x186,59), insistente nelle coordinate:

1	LAT.	41° 14' 15", 63 N	LONG.	013° 35' 27", 63 E
2	LAT.	41° 14' 11", 78 N	LONG.	013° 35' 41", 00 E
3	LAT.	41° 13' 06", 15 N	LONG.	013° 35' 37", 73 E
4	LAT.	41° 13' 10", 54 N	LONG.	013° 35' 24", 23 E

oltre a specchio acqueo, in atti indicato di complessivi mq. 24.608,40 (m. 350x70,31), insistente nelle coordinate:

1	LAT.	41° 14' 11", 45 N	LONG.	013° 35' 24", 18 E
2	LAT.	41° 14' 06", 75 N	LONG.	013° 35' 37", 56 E
3	LAT.	41° 14' 03", 63 N	LONG.	013° 35' 36", 00 E
4	LAT.	41° 14' 07", 96 N	LONG.	013° 35' 22", 78 E

con concorrenti istanze di concessione del demanio marittimo, per finalità di acquacoltura per l'allevamento di mitili, da parte della Soc. Coop. Gaeta Itticoltura e dalla Soc. Coop. Molluschicoltura Gaeta;

DATO ATTO

che per tali, richiamate istanze, la richiesta del chiarimento applicativo delle previsioni di limite di cui alla D.G.R. 116/2010, ha determinato, nelle more dei chiarimenti richiesti, la necessaria sospensione delle attività istruttorie a valere sulle istanze presentate;

VISTA

altresì, la nota n. 185710/GR/02/12 del 3/04/2015, trasmessa in data 07/05/2015, da parte della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area “Porti e Trasporto marittimo” e con la quale si è disposto il trasferimento per competenza, dei fascicoli e della documentazione inerente ai procedimenti istruttori già attivati sulla base delle istanze avanzate dalle società sotto richiamate:

- specchio acqueo, in atti indicato come di Mq 43.350 (m. 400 x m. 108,375), insistente nelle coordinate

1	LAT.	41° 13' 49".20 N	LONG.	013° 35' 33".43 E
2	LAT.	41° 13' 44".90 N	LONG.	013° 35' 49".47 E
3	LAT.	41° 13' 42".09 N	LONG.	013° 35' 47".65 E
4	LAT.	41° 13' 46".54 N	LONG.	013° 35' 31".30 E

richiesto da soc. Coop. La Sirena;

- specchio acqueo, in atti indicato come complessivo di Mq 43.350, composto da due distinti specchi acquei (A: mq 29.700 + B: mq 13.650) così individuati e delimitati:

a) di mq. 29.700 (m. 400 x m. 74,25) insistente nelle coordinate:

1	LAT.	41° 13' 53".24 N	LONG.	013° 35' 35".43 E
2	LAT.	41° 13' 48".00 N	LONG.	013° 35' 51".91 E
3	LAT.	41° 13' 46".24 N	LONG.	013° 35' 50".60 E
4	LAT.	41° 13' 51".33 N	LONG.	013° 35' 34".34 E

b) di mq. 13.650 (m. 400 x m. 34,125) insistente nelle coordinate:

1	LAT.	41° 13' 50".22 N	LONG.	013° 35' 34".13 E
2	LAT.	41° 13' 45".93 N	LONG.	013° 35' 50".17 E
3	LAT.	41° 13' 44".90 N	LONG.	013° 35' 49".47 E
4	LAT.	41° 13' 49".20 N	LONG.	013° 35' 33".43 E

richiesto dalla soc. Coop. Molluschicoltura Gaeta;

PRESO ATTO

della Determinazione Dirigenziale G17833 del 11/12/2014 della Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” concernete la fase di istruttoria relativa alle istanze di concessione da ultimo richiamate;

di come, per le stesse istanze, la nota della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area “Porti e Trasporto marittimo”, precedentemente citata, precisi che gli iter istruttori già avviati, per gli effetti della richiesta di chiarimenti attuativi sopra richiamata, restano in attesa dei relativi riscontri;

PRESO ATTO

con riferimento a quanto da ultimo esposto, della nota n. 366774/GR/02/12 del 7.07.2015 a firma della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e

Rifiuti – Area “Porti e Trasporto marittimo”, anche trasmessa alle interessate soc. Coop La Sirena e soc. Coop Molluschicoltura, con la quale, alla luce dell’espressa corretta applicazione delle prescrizioni disposte dalla DGR 116/2010, la struttura regionale in questione ha ritenuto che tutti gli atti prodotti e trasmessi da tale ufficio, debbano essere reinterpretati alla luce delle prescrizioni indicate nella predetta nota, anche al fine di garantire la necessaria uniformità delle determinazioni regionali in materia;

CONSIDERATO che le puntualmente precisate previsioni di limite e divieto disposte dalla D.G.R. 116/2010, sono finalizzate alla tutela di valori cardine quali ambiente, ecosistema e salute, predisponendo a tal proposito un quadro necessariamente ostativo alla possibilità di sfruttamento ai fini di acquacoltura, tanto per l’allevamento di mitili che di specie ittiche, delle aree ricomprese all’interno dell’Area sensibile del Golfo di Gaeta;

RITENUTO quindi opportuno, per quanto sopra richiamato ed a valere sulle attività di amministrazione connesse agli adempimenti di competenza regionale in materia di concessioni del demanio marittimo correlate ai settori dell’acquacoltura nell’area del Golfo di Gaeta, dare piena applicazione alle limitazioni stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116, così come successivamente puntualizzate dalla Direzione regionale competente in materia di ambiente e valutazione di impatto ambientale;

RICHIAMATO come, le limitazioni stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116 così come successivamente puntualizzate dalla Direzione regionale competente in materia di ambiente e valutazione di impatto ambientale, debbano trovare la seguente necessaria applicazione:

- le previsioni di limite e divieto poste dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116 sono ostative al rilascio, all’interno dell’area del Golfo di Gaeta individuata quale Area sensibile, di concessioni demaniali marittime per nuovi impianti da intendersi, alternativamente, quali nuove strutture inerenti attività di acquacoltura per allevamento di mitili o allevamento di specie ittiche da installarsi in zone in precedenza mai oggetto di effettivo rilascio di formale Titolo di concessione o quali strutture da installarsi in aree già in precedenza concesse a diverso soggetto giuridico, ma di fatto non più utilizzate poiché concesse a società dichiarate fallite e/o decadute dalla concessione e/o che siano state da queste abbandonate, o eventuali ampliamenti di quelli già esistenti;
- analoghe previsioni di limite sono a carico degli impianti di acquacoltura per l’allevamento di mitili e di specie ittiche già oggetto delle procedure di delocalizzazione di cui agli atti del Dipartimento Territorio, Determinazione Dirigenziale n. B2154 del 25.07.2007, Determinazione Dirigenziale n. B0416 del 13/02/2008 come modificata dalla Determinazione Dirigenziale B3347 del 28.07.2009 e Determinazione

Dirigenziale n. B1195 del 9/04/2008, impianti per i quali, alla data della D.G.R. 116/2010, non sia già stato perfezionato il rilascio del titolo di concessione demaniale;

- gli impianti di acquacoltura attualmente esistenti all'interno dell'area sensibile del Golfo di Gaeta, autorizzati allo svolgimento delle attività di coltura di mitili o specie ittiche dovranno, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. 116/2010, essere portati fuori dal perimetro che definisce l'Area sensibile e ubicati in aree in cui si escluda che le correnti convogliano gli inquinanti prodotti dagli impianti medesimi all'interno dell'area sensibile, in accordo a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 13/2009;
- le limitazioni riassunte ai precedenti capoversi, diretta applicazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116, ordinano alla chiusura con esito negativo delle procedure di istruttoria a valere sulle istanze prodotte e finalizzate alla concessione di spazi del demanio marittimo per l'installazione di nuovi impianti di acquacoltura di mitili o pesci o ampliamenti di quelli già esistenti; tale limitazione vale anche a carico degli impianti di acquacoltura per l'allevamento di mitili e di specie ittiche, già oggetto delle procedure di delocalizzazione di cui agli atti del Dipartimento Territorio, Determinazione Dirigenziale n. B2154 del 25.07.2007, Determinazione Dirigenziale n. B0416 del 13/02/2008 come modificata dalla Determinazione Dirigenziale B3347 del 28.07.2009 e Determinazione Dirigenziale n. B1195 del 9/04/2008, impianti per i quali, alla data della D.G.R. 116/2010, non sia già stato perfezionato il rilascio del titolo di concessione demaniale;

per i motivi sopra esposti:

DETERMINA

in conformità con le premesse qui integralmente richiamate, di dare applicazione, nelle attività d'istruttoria amministrativa relative agli adempimenti di competenza regionale in materia di concessioni demaniali marittime e correlate ai settori dell'acquacoltura nell'area del Golfo di Gaeta, alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116, definitivamente puntualizzati dalla Direzione regionale competente in materia di ambiente e valutazione di impatto ambientale, con nota n. 216184 del 20/04/2015 e finalizzati alla massima protezione di primari beni giuridici costituzionalmente tutelati, quali ambiente, paesaggio, ecosistema e salute (art 9, 32, 117 Cost.), nei termini di seguito indicati:

- le previsioni di limite e divieto poste dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116, sono ostative al rilascio, all'interno dell'area del Golfo di Gaeta individuata quale Area sensibile, di concessioni demaniali marittime per nuovi impianti da intendersi, alternativamente, quali nuove strutture inerenti attività di acquacoltura per allevamento di mitili o allevamento di specie ittiche da installarsi in zone in precedenza mai oggetto di effettivo rilascio

di Titolo di concessione o quali strutture da installarsi in aree già in precedenza concesse a diverso soggetto giuridico, ma di fatto non più utilizzate poiché concesse a società dichiarate fallite e/o decadute dalla concessione e/o che siano state da queste abbandonate, o eventuali ampliamenti di quelli già esistenti.

- La previsioni di limite e divieto di cui al punto precedente sono anche a carico degli impianti di acquacoltura per l'allevamento di mitili e di specie ittiche già oggetto delle procedure di delocalizzazione di cui agli atti del Dipartimento Territorio, Determinazione Dirigenziale n. B2154 del 25.07.2007, Determinazione Dirigenziale n. B0416 del 13/02/2008 come modificata dalla Determinazione Dirigenziale B3347 del 28.07.2009 e Determinazione Dirigenziale n. B1195 del 9/04/2008, impianti per i quali, alla data della D.G.R. 116/2010, non sia già stato perfezionato il rilascio del titolo di concessione demaniale.
- Quanto sopra riportato, nei limiti indicati per l'Area sensibile del Golfo di Gaeta definita dalla D.G.R. 116/2010, comporta il diniego ad istanze aventi ad oggetto richieste per nuove concessioni del demanio marittimi per l'installazione di impianti di acquacoltura di mitili o specie ittiche o per ampliamenti di quelli esistenti.
- Le limitazioni riassunte ai precedenti capoversi, diretta applicazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116, ordinano alla chiusura con esito negativo delle procedure di istruttoria a valere sulle istanze prodotte e finalizzate alla concessione di spazi del demanio marittimo per l'installazione di nuovi impianti di coltura di mitili o pesci o eventuali ampliamenti di quelli già esistenti. Tale limitazione è disposta anche a carico degli impianti di acquacoltura per l'allevamento di mitili oggetto delle procedure di delocalizzazione di cui agli atti del Dipartimento Territorio, Determinazione Dirigenziale n. B2154 del 25.07.2007, Determinazione Dirigenziale n. B0416 del 13/02/2008 come modificata dalla Determinazione Dirigenziale B3347 del 28.07.2009 e Determinazione Dirigenziale n. B1195 del 9/04/2008, impianti per i quali, alla data della D.G.R. 116/2010, non sia già stato perfezionato il rilascio del titolo di concessione demaniale.
- L'applicazione delle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116 individua, quindi, un quadro ostativo al perfezionamento del definitivo rilascio del titolo concessorio richiesto da Soc. Coop. La Sirena, nei termini dell'istanza prodotta, relativamente allo specchio acqueo in atti indicato di mq 43.350 (m. 400 x m. 108,375) insistente nelle coordinate di seguito indicate:

1	LAT. 41° 13' 49".20 N	LONG. 013° 35' 33".43 E
2	LAT. 41° 13' 44".90 N	LONG. 013° 35' 49".47 E
3	LAT. 41° 13' 42".09 N	LONG. 013° 35' 47".65 E
4	LAT. 41° 13' 46".54 N	LONG. 013° 35' 31".30 E

in quanto tale richiesta viene a configurarsi come avente ad oggetto il rilascio di una nuova Concessione demaniale, quindi in violazione alle prescrizioni della D.G.R. 116/2010. Ciò anche in revisione di quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale G17833 del 11.12.2014 della Direzione Regionale "Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti", il quale atto è stato investito dalle successive modifiche al quadro prescrittivo venutosi a determinare sulla base del chiarimento interpretativo fornito dalla già richiamata nota della Direzione Regionale Ambiente e

di cui ha preso atto, avallando tale nuova linea interpretativa, anche la Direzione regionale sopra citata - Area Porti e Trasporto marittimo, precedentemente competente per materia.

- L'applicazione delle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116 individua, quindi, un quadro ostatico al perfezionamento del rilascio del titolo di concessione richiesto dalla Soc. Coop. Molluschicoltura Gaeta, nei termini dell'istanza prodotta, relativamente allo specchio acqueo in atti indicato come complessivo di mq 43.350, composto da due distinti specchi acquei (A: mq 29.700 + B: mq 13.650) così individuati e delimitati:

a - specchio acqueo di mq. 29.700 (m. 400 x m. 74,25) insistente nelle coordinate:

1	LAT. 41° 13' 53".24 N	LONG. 013° 35' 35".43 E
2	LAT. 41° 13' 48".00 N	LONG. 013° 35' 51".91 E
3	LAT. 41° 13' 46".24 N	LONG. 013° 35' 50".60 E
4	LAT. 41° 13' 51".33 N	LONG. 013° 35' 34".34 E

b - specchio acqueo di mq. 13.650 (m. 400 x m. 34,125) insistente nelle coordinate:

1	LAT. 41° 13' 50".22 N	LONG. 013° 35' 34".13 E
2	LAT. 41° 13' 45".93 N	LONG. 013° 35' 50".17 E
3	LAT. 41° 13' 44".90 N	LONG. 013° 35' 49".47 E
4	LAT. 41° 13' 49".20 N	LONG. 013° 35' 33".43 E

in quanto tale richiesta viene a configurarsi come avente ad oggetto il rilascio di una nuova Concessione demaniale, quindi in violazione alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116. Ciò anche in revisione di quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale G17833 del 11.12.2014 della Direzione Regionale "Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti", il quale atto è stato investito dalle successive modifiche al quadro prescrittivo, venutesi a determinare sulla base del chiarimento interpretativo fornito dalla già richiamata nota della direzione Ambiente e di cui ha preso atto, avallando tale nuova linea interpretativa, anche la Direzione regionale sopra citata - Area "Porti e Trasporto marittimo", precedentemente competente per materia.

- L'applicazione delle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116 individua, quindi, un quadro ostatico al perfezionamento delle procedure istruttorie volte al rilascio del titolo concessorio, come da richieste avanzate dalla soc. Coop Piscicoltura del Golfo di Gaeta e dalla soc. Coop. Molluschicoltura Gaeta, a valere sullo specchio acqueo in atti indicato di complessivi mq. 28.578 (m. 400x71,45) insistente nelle coordinate:

1	LAT.	41° 13' 50", 66 N	LONG.	013° 35' 57", 41 E
2	LAT.	41° 13' 46", 18 N	LONG.	013° 36' 13", 21 E
3	LAT.	41° 13' 44", 12 N	LONG.	013° 36' 11", 82 E
4	LAT.	41° 13' 48", 60 N	LONG.	013° 35' 56", 04 E

in quanto tali richieste vengono a configurarsi come aventi ad oggetto il rilascio di una nuova concessione demaniale, quindi in violazione alle prescrizioni della D.G.R. 116/2010, così come successivamente puntualizzate dalla Direzione regionale competente in materia di ambiente e valutazione di impatto ambientale.

- L'applicazione delle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116 individua, quindi, un quadro ostatico al perfezionamento delle procedure istruttorie volte al rilascio del titolo di concessione demaniale marittima, come richiesto da soc. Coop. Gaeta

Itticoltura e dalla soc. Coop. Molluschicoltura Gaeta a valere su specchio acqueo, in atti indicato di complessivi mq. 64.967,20 (m. 350x186,59), insistente nelle coordinate:

1	LAT.	41° 14' 15", 63 N	LONG.	013° 35' 27", 63 E
2	LAT.	41° 14' 11", 78 N	LONG.	013° 35' 41", 00 E
3	LAT.	41° 13' 06", 15 N	LONG.	013° 35' 37", 73 E
4	LAT.	41° 13' 10", 54 N	LONG.	013° 35' 24", 23 E

oltre che a specchio acqueo, in atti indicato di complessivi mq. 24.608,40 (m. 350x70,31), insistente nelle coordinate:

1	LAT.	41° 14' 11", 45 N	LONG.	013° 35' 24", 18 E
2	LAT.	41° 14' 06", 75 N	LONG.	013° 35' 37", 56 E
3	LAT.	41° 14' 03", 63 N	LONG.	013° 35' 36", 00 E
4	LAT.	41° 14' 07", 96 N	LONG.	013° 35' 22", 78 E

in quanto tali richieste vengono a configurarsi come aventi ad oggetto il rilascio di nuova concessione demaniale, quindi in violazione alle prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2010, n. 116, così come successivamente puntualizzate dalla Direzione regionale competente in materia di ambiente e valutazione di impatto ambientale.

- Per impianti attualmente esistenti all'interno dell'area sensibile del Golfo di Gaeta, autorizzati allo svolgimento delle attività di coltura di mitili o specie ittiche, resta previsto che gli stessi dovranno essere portati fuori dal perimetro che definisce l'area sensibile e ubicati in aree in cui si escluda che le correnti convogliano gli inquinanti prodotti dagli impianti medesimi all'interno dell'area sensibile, in accordo a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 13/2009.
- Le istanze di concessione demaniale marittima finalizzate all'installazione di impianti di acquacoltura per l'allevamento di mitili e per l'allevamento di specie ittiche, aventi ad oggetto aree marittime che seppur esterne, siano prospicienti o contigue all'Area sensibile del Golfo di Gaeta, devono essere integrate da documentazione tecnica atta a garantire, ai sensi delle prescrizioni della D.G.R. 116/2010, l'esclusione dal rischio che le correnti convogliano gli inquinanti prodotti dagli impianti medesimi all'interno dell'area sensibile, in accordo a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 13/2009.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Del presente Atto sarà anche richiesta pubblicazione sull'Albo pretorio dei Comuni di Gaeta, Formia e Minturno, oltre che sull'Albo pubblico della Capitaneria di Porto di Gaeta.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Ottaviani